CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4088

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Provvidenze a favore della Società manifatture cotoniere meridionali (M.C.M.)

Seduta del 7 agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – Le provvidenze, che con il presente provvedimento si intendono introdurre, mirano ad assicurare funzionalità ed efficienza alla Società manifatture cotoniere meridionali, la quale, come è noto, possiede il più importante complesso aziendale per la produzione di tessuti e di filati esistente nell'Italia meridionale.

Giova ricordare che detto complesso aziendale, alla fine della guerra, risultava quasi completamente distrutto. La situazione, rispetto al periodo prebellico, era la seguente: macchinari di filatura superstiti 27 per cento; macchinari di torcitura 4 per cento; macchinari di tessitura 56 per cento; capacità produttiva delle filature 5 per cento e della tessitura 14 per cento.

In un primo tempo – e precisamente dalla fine della guerra al 1948 – la Società limitò la propria attività al recupero del materiale e del macchinario ancora utilizzabile, alla ricostruzione e ad una esigua produzione. Successivamente – dopo il 1948 – la Società iniziò un sistematico riassestamento dell'azienda che, tuttavia, non potè essere effettuato in base a criteri di economicità, in quanto esigenze politico-sociali imposero sia la asulnzione di manodopera non necessaria, sia la riapertura di piccoli stabilimenti, prima non compresi nel ciclo di produzione della azienda stessa.

2. – L'opera di ricostruzione richiese ingenti finanziamenti ai quali fecero fronte il Banco di Napoli e l'I. M. I.. Ma tali sforzi vennero frustrati dalla grave crisi verificatasi nel campo tessile nazionale ed estero tra il 1950-51, crisi che trovò l'azienda non ancora risanata, cioè con alti costi di produzione e con organici pletorici. Si arrivò, pertanto, ad accusare una esposizione debitoria elevata con un *deficit* annuo aggirantesi sui 3.000-3.500 milioni.

Per fronteggiare tale pesante situazione aziendale fu emanato un primo provvedimento con il quale vennero erogati lire 6.000

milioni per liquidazione dei danni di guerra subiti dalla Società e fu possibile, di conseguenza, predisporre un programma di risanamento aziendale che venne sanzionato in sede governativa, evitando con ciò una crisi forse irreparabile delle Manifatture cotoniere meridionali.

Ma, nonostante la regolare e completa attuazione delle provvidenze suddette, le perdite annue dell'azienda risultarono sempre elevate (di circa 2.000 milioni l'anno), anche se sensibilmente inferiori a quelle precedentemente registrate.

3. – L'azienda ha perciò deciso, con lo ausilio di una ditta specializzata, di attuare un complesso lavoro di riorganizzazione, ammodernamento e ridimensionamento dell'intero apparato produttivo. Tale programma che prevede, in particolare, la razionalizzazione dei vari cicli di lavoro, l'impostazione produttiva sempre più intonata alle esigenze di mercato e la sistemazione più idonea dei quadri direttivi ad alto livello, dovrebbe consentire di trasformare le Cotoniere meridionali nel ciclo di due o tre anni, in un organismo tecnicamente di primo ordine ed economicamente abbastanza equilibrato.

Ora da un esame della situazione è possibile prevedere che per i prossimi 3-4 anni, pur tenendo presente la difficoltà di formulare fondate previsioni sull'andamento degli esercizi a venire, il disavanzo economico complessivo possa essere indicato nella cifra di lire 4.400 milioni. Di conseguenza il Governo, sensibile come sempre ai problemi che direttamente interessano il Mezzogiorno, ha ritenuto di predisporre il presente provvedimento di legge, al fine di consentire alle Manifatture cotoniere meridionali di affrontare le future esigenze economico-patrimoniali dell'azienda.

4. – Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge si fa rilevare quanto segue:

con l'articolo 1 il fondo di dotazione dell'I. R. I. viene elevato di lire 13 miliardi mediante: *a*) cessione all'Istituto dei crediti derivanti da finanziamenti concessi dall'I.M.I. per conto del Tesoro alla Società manifatture cotoniere meridionali per complessive lire 6.050.612.117, oltre all'importo degli interessi determinati in misura forfettuaria in lire 949.387.883; *b*) attribuzione all'I. R. I. del credito di lire 6 miliardi derivante dall'erogazione effettuata dal Tesoro alla Società manifatture cotoniere meridionali, in forza della legge 22 novembre 1954, n. 1114. Di conseguenza viene revocata la cessione al Tesoro degli indennizzi e dei contributi spettanti alla società suddetta per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici.

L'articolo 2 stabilisce che in corrispondenza del suindicato aumento del proprio fondo do ditazione l'I. R. I. assume per ugual somma (lire 13 miliardi) un'ulteriore partecipazione al capitale della Società cotoniere meridionali.

Conseguentemente il bilancio di quest'ultima società viene sgravato, al passivo, della parte corrispondente all'ammontare del mutuo I. M. I., oltre agli interessi, di cui all'articolo 1, lettera *a*), e tale ammontare, insieme con la somma di 6 miliardi, di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo viene portato a capitale, conferendo una maggiore stabilità alla situazione finanziaria dell'azienda.

L'articolo 3 autorizza il Ministero del tesoro ad effettuare gli eventuali conguagli necessari all'esecuzione delle descritte operazioni.

Infine con l'articolo 4 viene abrogato, in connessione con quanto disposto al punto *b*) dell'articolo 1, l'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1114.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) è elevato di lire 13.000.000.000, mediante:

a) conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dall'I. M. I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Società manifatture cotoniere meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723 e 4 novembre 1950, n. 922, per complessive lire 6.050.612.117, unitamente all'importo di lire 949.387.883 per interessi determinati in misura forfettaria;

b) trasferimento del credito di lire 6.000.000.000 derivante dal finanziamento di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1114. La cessione prevista dall'articolo 1 della legge sopracitata è revocata.

ART. 2.

In corrispondenza dell'aumento del fondo di dotazione, di cui al precedente articolo 1, l'Istituto per la ricostruzione industriale (I. R. I.) assumerà un'ulteriore partecipazione di lire 13.000.000.000 al capitale della Società manifatture cotoniere meridionali, mediante conversione in capitale della Società medesima dei crediti ad esso trasferiti ai sensi dello stesso articolo.

ART. 3.

Il Ministro del tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, lettera *a*), è autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio, in favore della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il mezzogiorno) e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), cessionari di parte dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essi spettanti, in forza delle leggi vigenti.

ART. 4.

L'articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1114, è abrogato.